

ATTRIBUZIONE E RINNOVO DELLE ESENZIONI DA REDDITO

Codici di esenzione: E01, E03, E04, E05, E14.

Le esenzioni con codice **E01, E03, E04, E05 ed E14** sono certificate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). Tali esenzioni **sono assegnate automaticamente agli aventi diritto e registrate in Anagrafe Regionale degli Assistiti** sulla base dei dati comunicati dal Ministero, che ogni anno, nel mese di Marzo, predispone l'elenco dei soggetti aventi diritto, definito sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate (per la verifica del limite di reddito se il cittadino ha presentato dichiarazione), dall'INPS (per la verifica della titolarità dell'assegno sociale e della pensione al minimo) e dal Ministero del Lavoro (per la verifica di assenza di posizione di lavoro).

Le esenzioni individuate dal MEF **hanno validità di un anno, calcolato dal 1° aprile al 31 marzo successivo**. Tali esenzioni vengono rinnovate automaticamente ogni anno se permangono le condizioni di diritto. Le esenzioni già registrate in anagrafe regionale vengono automaticamente rinnovate agli aventi diritto sulla base di quanto comunicato dal MEF ove, invece, non sussistano più le condizioni di diritto verrà posta automaticamente data di scadenza 31 marzo.

L'attribuzione del diritto all'esenzione può essere verificata in ogni momento dal cittadino nei seguenti modi:

- **autenticandosi al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e dei servizi welfare online;**
- **presso gli sportelli di Scelta e Revoca della ASST territoriale;**
- **rivolgendosi al proprio medico di medicina generale (MMG).**

Si evidenzia che i dati trasmessi dal MEF sono relativi solo a soggetti che effettuano dichiarazioni dei redditi che permettono di ricostruire il nucleo familiare fiscale. Qualora il **cittadino ritenga di aver diritto** a un'esenzione per reddito E01, E03, E04, E05 ed E14 che non gli è stata certificata automaticamente dal MEF potrà, con un'autocertificazione delle condizioni che comportano il diritto a un'esenzione per reddito, essere presentata:

- **agli sportelli di Scelta e Revoca della ASST di competenza territoriale;**
- **tramite il sito FSE e dei servizi sanitari on line nella sezione specifica delle Esenzioni;**

- in qualunque farmacia (solo per E30, E40, E02, E12, E13).

Si precisa che nelle stesse sedi sono reperibili i moduli di autocertificazione.

Tale esenzione sarà registrata in anagrafe regionale con scadenza in data 31 marzo di ogni anno.

Nel caso in cui il cittadino chieda la revoca all'ASST di competenza territoriale o tramite il sito FSE di una delle esenzioni assegnate automaticamente dal MEF (E01, E03, E04, E05, E14), in quanto ritenga di non possedere i requisiti necessari per godere del relativo diritto, **la revoca avrà validità solo per l'anno in corso.**

Codici di esenzione E02, E12, E13

Il diritto alle esenzioni con codice E02, E12, E13 è invece riconosciuta dalle ASST di competenza territoriale con il rilascio di un apposito attestato, sulla base dell'autocertificazione delle specifiche condizioni di diritto presentata dal cittadino. Pertanto i cittadini aventi diritto dovranno recarsi presso le farmacie territoriali o gli sportelli di ASST, per rinnovare, tramite autocertificazione, delle esenzioni, oppure potranno procedere on line, autenticandosi al sito del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e dei Servizi welfare online.

Il dichiarante è tenuto a dare immediata comunicazione all'ASST territoriale (Ufficio Scelta e Revoca) del venir meno delle condizioni necessarie per beneficiare dell'esenzione (cessato godimento della pensione sociale o minima, venir meno dello stato di disoccupazione, ecc.).

Codici di esenzione E30 e E40

Le esenzioni relative all'assistenza farmaceutica E30 ed E40 vengono attribuite e rinnovate automaticamente esclusivamente ai soggetti affetti da patologie croniche (E30) o rare (E40) appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 46.000 euro, incrementato in funzione della composizione dello stesso nucleo familiare.

Dette esenzioni hanno una validità di un anno dal 1° aprile al 31 marzo successivo e vengono assegnate automaticamente dal MEF ogni anno se permangono le condizioni di diritto; ove non sussistano più tali condizioni di diritto verrà posta automaticamente data di scadenza al 31 marzo di ogni anno.

Si ricorda che per agevolare i cittadini ed evitare code agli sportelli, gli aventi diritto potranno provvedere al rinnovo delle esenzioni E02, E12, E13 ed E30 e E40 (che non rientrano nei rinnovi automatici dal MEF), tramite autocertificazione, anche prima della scadenza.

In caso di dubbi sulla propria situazione reddituale il cittadino può rivolgersi ad un Patronato, ad un CAAF o a un altro soggetto che offra assistenza fiscale.